A.S.E Azienda Servizi Ecologici S.p.A 71043 MANFREDONIA (Fg)

INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO AUTORIZZATO A SVOLGERE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL RECUPERO DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI CER 200110/200111 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANFREDONIA (FG). CIG:5482401C6A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART, 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL **SERVIZIO**

L'A.S.E. S.p.A intende effettuare sul territorio del Comune di Manfredonia (Fg), una raccolta permanente di indumenti ed accessori di abbigliamento 200110/200111) mediante l'impiego di specifici contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento attraverso l'apposizione di specifici contenitori da allocare sul territorio comunale dotati di maniglione per il conferimento e di dispositivi per evitare la sottrazione dei materiali conferiti dall'interno degli stessi, nel numero minimo di n. 50 (cinquanta) di proprietà della società che svolgerà il servizio e da distribuire in modo uniforme sul territorio. Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di contenitori, l'operatore dovrà procedere alla collocazione di altri manufatti nel numero e nei siti che saranno individuati in accordo con l'A.S.E. S.p.A., senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione.

Il servizio deve essere svolto, senza oneri per l'A.S.E. S.p.A., dall'impresa aggiudicataria alla quale viene ceduta l'intera quantità del rifiuto raccolto alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Le modalità ed i siti di posizionamento verranno concordati con l'A.S.E., previo

parere della Polizia Municipale in merito alla viabilità (//)
Il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento, deve essere eseguito, assicurando lo svuotamento degli appositi contenitori, nell'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza con frequenza minima quindicinale e, comunque, su richiesta dell'A.S.E. S.p.A..

L'aggiudicatario del servizio potrà anche posizionare dei cassonetti su aree private, previo permesso dei proprietați dandone comunicazione all'ASE e ferme

restando le condizioni e le caratteristiche del servizio.

I contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione dell'ASE, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni od opportunità, convenienza e sicurezza operativa e gestionale del servizio e dell'utenza.

Tutti i costi relativi alla fornizura, collocazione e manutenzione dei contenitori, nonché quelli derivanti dall'eventuale aumento degli stessi, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI STRADALI

Le caratteristiche tecniche dei nr. 50 contenitori i quali devono essere realizzati conformemente alle specifiche dettate dalle normative di riferimento UNI EN 840-6, UNI EN 12574-2, UNI EN 12574-3 ed UNI EN 1176-1 e devono essere muniti di regolare certificato d'conformità, sono le seguenti:

- nr. 40 contenitori realizzati in lamiera zincata aventi le dimensioni di 1150x1150x2120mm con porta estraibile, maniglia lunga, tetto curvo e spigoli arrotondati verniciati a polveri a base di resine poliestere con trasparente antigraffite e antiattacchinaggio, in regola con le norme UNI EN ISO 12944, di colore da

concordare con ASE Spa.

10\contenitori realizzati in lamiera zincata aventi le dimensioni di 1070x200x1650mm, modello basso impatto ambientale con tetto curvo, spigoli arrotondati, portellone estraibile, maniglione lungo, mobile bombato e chiusura pareti con sistema antiscasso saldato norma UNI EN 288-3, predisposti funzionalmente all'utilizzo da parte di anziani e persone diversamente abili. Verniciatura poliuretanica ad alta resistenza chimica con caratteristiche antigraffite e antiattacchinaggio, resistenza al fuoco 200°/1h., in regola con le norme UNI EN ISO 12944 di riferimento, di colore da concordare con ASE Spa.

I contenitori dovranno anche essere dotati di bande rifrangenti a strisce bianche e rosse a norma di legge e riportare, oltre al logo "Azienda Servizi Ecologici S.p.A. -

Città di Manfredonia", tra le altre, la scritta ben visibile "Raccolta indumenti ed

accessori di abbigliamento usati".

L'appaltatore potrà variare le caratteristiche dei contenitori, mantenendo le caratteristiche funzionali, solo previa autorizzazione da parte di A.S.E. S.p.A. per l'accettazione dei nuovi contenitori.

ART. 3 - MODALITÀ' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto, all'effettuazione di tutte le operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, all'eventuale sostituzione dei contenitori\seriamente danneggiati, nonché alla cura, pulizia e manutenzione del suolo nel raggio di almeno 2 metri dagli stessi, oltre ad intervenire tempestivamente a rimuovere eventuali accumuli di materiale depositati o giacenti all'esterno dei contenitori stessi ed, inoltre, a non modificare in alcun modo i contenitori ed il posizionamento ed ncordato senza il preventivo consenso dell'ASE S.p.A..

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento, svuotando gli appositi contenitori nell'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, con frequenza

quindicinale e, comunque, su richiesta di ASE.

La raccolta consiste nello svuotamento dei contenitori con il mezzo appositamente autorizzato e predisposto dal gestore e nel successivo trasporto del

rifiuto presso l'impianto di recupero/ riciclaggio

Dopo lo svuotamento ogni contenitore deve essere ricollocato nella posizione originaria. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare, se necessario e dietro indicazione dell'ASE, ogni spostamento e posizionamento diverso dei contenitori utilizzati, nonché la rimozione e sostituzione degli stessi con altri nuovi forniti dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore provvede, nell'osservanza di tutte le norme sulla sicurezza, al lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione, mediante l'uso di prodotti igienicamente idonei, con l'impiego di automezzi ed attrezzature tecnicamente adeguate, di tutti i contenitori collocati con una frequenza di 6 (sei) volte per anno, quindi almeno 1 (uno)

ogni 2 (due) mesi.

ART. 4 - CÓNSEGNA E DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di

sottoscrizione del relativo contratto.

All'atto della consegna del servizio l'ASE Spa procederà, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da porre in opera, al loro posizionamento sul territorio, nonchè alla verifica dello stato di efficienza degli stessi.

E', comunque, vietato il rinnovo tacito del contratto alla sua scadenza naturale.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio da parte di ASE, la Dittà aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di effettiva assunzione del servizio da parte della ditta subentrante.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel

contratto e nel relativo capitolato di appalto.

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio

dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DE CONTINUITÀ'

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm. ed ii. e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, salvo casi di forza maggiore che dovranno, comunque, essere debitamente documentati.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili alla ditta quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni od il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni in materia vigenti ed intervenute, sia a livello nazionale, che regionale e provinciale durante tutto il periodo di durata contrattuale, fermo restando il possesso di tutti i requisiti alla data di partecipazione alla Gara.

ART. 7 - FORMULARI DI TRASPORTO DEI MATERIALI RACCOLTI

L'Appaltatore è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni giro di svuotamento dei contenitori sul territorio comunale. Il formulario dovrà essere firmato da un funzionario aziendale per conto dell'ASE S.p.A. in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e dal destinatario. Una copia del formulario dovrà essere consegnata al funzionario dell'ASE all'atto della firma.

I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, firmati dal destinatario finale, dovranno essere consegnati all'ASE mensilmente, con allegato l'

elenco riepilogativo dei quantitativi smaltiti nel mese di competenza.

La mancanza od errata compilazione dei formulari di trasporto sarà sanzionata ai sensi del presente capitolato e delle norme in vigore e, se ripetuta, potrà essere causa di rescissione contrattuale.

ART. 8 - PRIVATIVA DEL SERVIZIO

L'A.S.E.S.p.A., si impegna a non stipulare analoghi contratti con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed, inoltre, a perseguire nei termini previsti dalla normativa qualunque tipologia di raccolta abusiva di indumenti ed accessori di abbigliamento usati, anche del tipo "porta a porta".

Il contratto sarà considerato decaduto ad ogni effetto qualora, a seguito di eventuale interruzione delle attività di svuotamento dei contenitori, l'Aggiudicatario non fornisca plausibili giustificazioni scritte del proprio operato, entro 10 giorni, in risposta ad eventuali contestazioni scritte da parte dell'ASE, o non provveda, entro 48 ore dalla richiesta di ASE, alle operazioni di svuotamento dei contenitori, di pulizia delle aree ad essi limitrofe.

In caso di decadenza dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà provvedere entro 48 ore dalla richiesta alla rimozione di tutti i contenitori ubicati nel territorio comunale

ed alla pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvederà direttamente l'ASE

S.p.A. a spese del predetto Aggiudicatario.

Il contratto si intende parimenti automaticamente decaduto qualora i soggetti gestori del servizio non siano in possesso di tutte le autorizzazioni, od assensi, comunque, denominati, previsti dalla attuale normativa vigente in materia di rifiuti applicabile alla fattispecie.

ART. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a promuovere l'iniziativa mediante specifiche attività tese a sensibilizzare ed istruire l'utente ad una corretta logica del riuso e priciclo dei rifiuti. Tali iniziative concertate con ASE Spa dovranno prevedere solo progetti aventi finalità sociali ad esclusivo beneficio della Città di Manfredonia e dovranno essere periodicamente ripetuti onde massimizzare l'azione di sensibilizzazione ed informazione presso gli utenti finali.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore provvede per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori contro i danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio, esplosione, scoppio oltre che da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, restando di fatto unico responsabile della conservazione dei contenitori.

L'appaltatore è tenuto a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente

danneggiati autonomamente o dietro segnalazione diretta di ASE.

L'appaltatore si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini od in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l'eventuale presenza di materiali all'esterno dei contenitori causa il mancato svuotamento degli stessi o l'irresponsabile abbandono da parte di ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità l'Azienda Servizi Ecologici S.p.a..

ART. 17-PROPRIETÀ' DEL MATERIALE RACCOLTO

Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà dell'appaltatore fin dal momento del prelievo dai contenitori, pertanto potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior utilizzo possibile dello stesso per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il materiale raccolto che non potrà essere in qualsivoglia maniera direttamente riutilizzato o ceduto ad altre ditte autorizzate per l'eventuale residuo recupero di materie seconde o energia, sarà oggetto di smaltimento finale a cura e spese dell'appartatore, presso impianto autorizzato al trattamento e/o riciclaggio.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ' DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto della legge 13/08/2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia".

ART. 13 - SPESE INERENTI L'APPALTO

Le spese contrattuali, di registro e quant'altro previsto, relative all'appalto in oggetto, saranno ad intero carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASE S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a)con la costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2007, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti di ASE;

b)scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;

c) frode nell'esecuzione del servizio;

d)per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività; e)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, della giaurazza sul levera e della aggiaurazioni abbligatorio del per engle:

sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie del personale;

f)sospensione del servizio per tre giorni consecutivi durante l'affidamento del servizio; g)per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio di ASE, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;

l) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;

m) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;

n)qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% del valore stimato dell'appalto, in un periodo massimo pari ad un anno solare.

o)mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

p)per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'ASE agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

L'ASE, dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni ad uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a) e lettera l), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto

termine di 15 giorni îl contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La mancata osservanza di dette norme, accertata attraverso gli Enti competenti, comporterà la decadenza del contratto.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE ED OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è responsabile verso l'ASE S.p.A. del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'ASE e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenți.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete, inoltre, all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni

a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'ASE e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni ad 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone. animali e cose e di almeno €

L'Appaltatore dovrà fornire all'ASE S.p.A. copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni dall'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D/Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione dell'ASE.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

L'ASE si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 18 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto gualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'ASE, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'ASE.

Per il subappalto di una o più prestazioni rientranti tra gli obblighi della ditta assegnataria della fornitura si applicano le disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163

del 12.04.2006.

The subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da ASE Spa. Al fine di ottenere la preventiva autorizzazione, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere ad indicare all'atto della presentazione dell'offerta le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare; deve provvedere, inoltre, al deposito del contratto di subappalto all'atto della aggiudicazione, unitamente alla documentazione comprovante la idoneità tecnica ed autorizzativa del subappaltatore ad eseguire quanto al medesimo assegnato.

L'ASE Spa non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e resta estranea

al rapporto tra le parti. Unica responsabile per ASE Spa resta la ditta aggiudicataria del servizio di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 19 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso

dell'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi apporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 20 – PENALITA

Resta in facoltà dell'ASE S.p.A. procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norme contrattuali. A tal fine il personale dell'ASE incaricato avrà accesso incondizionato a tutte le installazioni dell'Appaltatore.

Per i servizi non effettuati o effettuati in maniera difforme dal presente Capitolato

Speciale d'Appalto saranno applicate le seguenti sanzioni:

* mancato svuotamento di un contentore alla frequenza stabilita o su richiesta di ASE (entro 24 ore) se pieno o se vi è presenza di materiali debordanti od a terra: euro 100,00.

mancata pulizia a terra nei pressi dei contenitori (alla frequenza stabilita o su

richiesta dell'ASE (entro 24 ore); euro 100,00.

* mancata od errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: euro 100,00, oltre alle sanzioni di legge.

trasporto, recupero o smaltimento finale non conforme alle norme: euro

200,00, oltre alle sanzioni di legge.

* mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta di ASE (entro 48 ore): euro 100,00 oltre al costo dell'intervento in danno.

Le infrazioni, se ripetute, sono causa di rescissione contrattuale.

ART. 21 - SEDI E RECAPITO

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotta l'ASE circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario aggiornando tempestivamente, gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi

prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24 h) almeno telefonica, del Responsabile individuato, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 23 – PAGAMENTO CORRISPETTIVI

L'importo annuo del corrispettivo stabilito sarà pagato dall'Aggiudicatario, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'ASE IBAN, IT22N055847845000000010115, previa acquisizione della relativa fattura emessa dall'ASE S.p.A.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia. E' esclusa la competenza arbitrale

ART. 25 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETURD ORDINANZE

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia ed al vigente D.Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 e ss.mm. ed ii..